



COMUNE DI OROSEI
(prov. di Nuoro)

**Progetto del servizio di sorveglianza, prevenzione e salvataggio
di n. 3 tratti di spiagge libere nel comune di Orosei
Annualità 2026 2027 e 2028**

Capitolo prestazionale

Premessa e finalita' del servizio

Il presente capitolato disciplina l'affidamento per la stagione balneare 2026, 2027 e 2028 del servizio di sicurezza e salvamento lungo i tratti di spiaggia libera del Comune di Orosei individuati nel presente atto, con l'obiettivo di tutelare la pubblica incolumità, prevenire gli incidenti, assicurare il primo soccorso e garantire una fruizione ordinata, accessibile e sicura del litorale.

Il servizio assume carattere di rilevanza pubblica e di presidio di protezione civile locale, in relazione alla forte affluenza turistica estiva e alla presenza di spiagge libere non coperte da concessioni, e inoltre svolge compito di coordinamento con Capitaneria di Porto, 112, Polizia Locale e altri soggetti competenti.

Art. 1 – Oggetto dell'affidamento

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio di sicurezza e salvamento in 3 tratti di spiaggia libera con maggiore affluenza turistica nella costa ricadente nel Comune di Orosei.

Saranno previste tre postazioni come di seguito descritte:

Comune	Località	coordinate
Orosei	Marina di Orosei	40°22'05.6"N 9°43'10.3"E

Orosei	Cala Liberotto	40°25'52.5"N 9°46'36.9"E
Orosei	Fuile e Mare	40°25'05.6"N 9°46'16.1"E

Le coordinate indicate sono da intendersi come indicative e non vincolanti; eventuali spostamenti, all'interno del medesimo ambito di spiaggia, potranno essere disposti dall'Amministrazione sulla base di valutazioni tecnico-discrezionali, senza che ciò comporti modifiche sostanziali all'affidamento.

Il servizio comprende la sorveglianza, la prevenzione, il salvamento a mare, il primo soccorso, l'assistenza all'utenza balneare e le ulteriori prestazioni accessorie previste nel presente capitolato.

Art.2 – Durata del servizio e orario di servizio e importo

Il piano operativo prevede una durata del servizio a partire dal :

- 01/06/2026, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00 per un totale di giorni 121 sino al 30/09/2026, salvo eventuale proroga concessa dalla Stazione Appaltante.
- 01/06/2027, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00 per un totale di giorni 121 sino al 30/09/2027, salvo eventuale proroga concessa dalla Stazione Appaltante
- 01/06/2028, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00 per un totale di giorni 121 sino al 30/09/2028, salvo eventuale proroga concessa dalla Stazione Appaltante

Al servizio dovranno essere assegnati bagnini in possesso di abilitazione al servizio - e attestato BLSA in corso di validità -Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).

Per ciascuna postazione dovrà essere garantita, per l'intero periodo di apertura del servizio, la presenza minima di assistenti bagnanti secondo la seguente articolazione oraria:

fascia oraria	Numero bagnini
09 -10	n. 1 bagnino
10-13	n. 2 bagnini
13-14	n. 1 bagnino
14-19	n. 2 bagnini

La presenza indicata dovrà essere garantita in modo continuativo, senza interruzioni, assicurando eventuali sostituzioni per pause, turnazioni o imprevisti.

Il contratto collettivo applicato è il vigente Contratto Collettivo Nazionale Turismo

L'importo complessivo dell'appalto relativo al servizio è pari a euro € 395.980,62 al netto di IVA

Il servizio prevede il seguente quadro economico:

quadro economico	costo annualità 2026	costo annualità 2027	costo annualità 2028	costo per tre anni
personale	€ 103.327,95	€ 103.327,95	€ 103.327,95	€ 309.983,85
manutenzione ordinaria	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
integrazione 1 postazione noleggio	€ 8.000,00			€ 8.000,00
integrazione postazione terza postazione a noleggio (opzione)		€ 8.000,00	€ 8.000,00	
montaggio /smontaggio	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
totale	€ 115.327,95	€ 107.327,95	€ 107.327,95	€ 329.983,85
spese di gestione (10%)	€ 11.532,80	€ 10.732,80	€ 10.732,80	€ 32.998,39
utile impresa (10%)	€ 11.532,80	€ 10.732,80	€ 10.732,80	€ 32.998,39
totale	€ 138.393,54	€ 128.793,54	€ 128.793,54	€ 395.980,62
IVA	€ 30.446,58	€ 28.334,58	€ 28.334,58	€ 87.115,74
incentivi	€ 2.767,87	€ 2.575,87	€ 2.575,87	€ 7.919,61
incentivi opzioni				€ 6.320,00
opzioni servizio	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
opzioni noleggio 3 postazione		€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 16.000,00
costo totale	€ 171.607,99	€ 159.703,99	€ 159.703,99	€ 491.015,97
costo con opzioni	€ 271.607,99	€ 267.703,99	€ 267.703,99	€ 813.335,97

Non sono previsti costi della sicurezza da interferenze, in quanto non si ravvisano interferenze ai sensi della normativa vigente.

Resta fermo l'obbligo per l'affidatario di valutare i rischi propri dell'attività e redigere il DVR aziendale.

L'appalto ha natura di appalto di servizi e Il prezzo contrattuale sarà determinato applicando il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario al prezzo posto a base di gara, al netto dell'IVA.

Tale prezzo comprenderà ogni spesa, onere, rischio, trasporto, assicurazione, collaudo, smontaggio stagionale e qualsiasi altro costo necessario per l'esecuzione completa dell'appalto secondo le prescrizioni tecniche e normative.

Rientrano nella voce spese di gestione :

- costi amministrativi e di coordinamento del servizio
- assicurazioni del personale e dei mezzi
- carburante e integrazione attrezzatura
- DPI, materiale di consumo, ricambi
- oneri per sicurezza aziendale

La copertura finanziaria dell'intervento è assicurata dal finanziamento regionale , integrato con quota di cofinanziamento comunale

Il costo orario della manodopera è stato determinato sulla base del CCNL Turismo

Le figure impiegate e il costo orario calcolato sono le seguenti:

costo orario lordo : euro 14,2325

numero di ore totali annue : 7260

costo manodopera annuo : 103.327,95

Il costo totale della manodopera è quindi di euro 309.983,85 per l'intero periodo , non soggetto a ribasso.

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche al contratto in corso di esecuzione, senza necessità di una nuova procedura di affidamento, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

In particolare, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, derivanti da:

finanziamenti regionali;

contributi di altri enti pubblici;

nuove disponibilità di bilancio;

la Stazione Appaltante potrà disporre:

l'anticipazione dell'avvio del servizio fino al 1° maggio per tutte oppure per alcune postazioni ;

la proroga del servizio nel mese di ottobre per tutte oppure per alcune postazioni;

l'incremento delle giornate e/o delle ore di servizio con attivazione di altre postazioni

Le modifiche di cui sopra comportano un incremento dell'importo contrattuale, determinato sulla base delle ore/giornate aggiuntive calcolate in funzione del costo unitario offerto in sede di gara con applicazione delle medesime condizioni economiche, tecniche e contrattuali.

Tali modifiche potranno essere disposte nei limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Le modifiche non alterano la natura generale del contratto e sono finalizzate esclusivamente a:

migliorare il livello di sicurezza balneare;

ampliare la copertura temporale del servizio;

adeguare il servizio a nuove esigenze pubbliche o normative.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni aggiuntive richieste alle stesse condizioni del contratto originario.

L'importo potrà essere incrementato fino a € 300.000 per le tre stagioni in caso di attivazione delle opzioni di estensione previste dal capitolato."

L'Amministrazione si riserva inoltre di richiedere la fornitura a noleggio di tutto l'occorrente per allestire la terza postazione anche per le stagioni 2027 e 2028 per un importo annuo di euro 8.000 e un totale di euro 16.000.

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 inoltre la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di

disporre variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (20%), alle medesime condizioni economiche, tecniche e contrattuali previste in sede di affidamento.

Art. 3 – Tipologia e modalità di espletamento del servizio

Si prevedono, nelle spiagge libere, complessivamente n. 3 postazioni:

Comune	Località
Orosei	Marina di Orosei
Orosei	Fuile e Mare
Orosei	Cala Liberotto

Prima dell'avvio del servizio dovrà essere trasmesso l'elenco dei nominativi dei bagnini assunti per ciascuna postazione con allegata copia del brevetto.

Gli assistenti bagnanti avranno competenza nell'arenile, le aree demaniali limitrofe e relativo spazio acqueo fronte spiaggia.

Ogni postazione sarà corredata da cartelli con riportato l'orario di funzionamento del servizio di Salvamento a Mare, dei numeri telefonici di emergenza e pubblica utilità e dalla ordinanza balneare vigente.

Quando il servizio non è attivo dovrà essere posizionata la bandiera rossa.

Ogni postazione sarà dotata di tutta l'attrezzatura prevista come da ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Olbia e ordinanza della Regione Sardegna vigenti , integrata con n. 1 telefono cellulare e n. 2 ricetrasmittenti.

Ogni anno l'affidatario avrà l'obbligo di integrare la dotazione delle postazioni in relazione a quanto previsto dall'ordinanza balneare vigente.

L'obiettivo del servizio è garantire agli occupatori della spiaggia:

- a) prevenzione e sicurezza per il settore di arenile e relativo spazio d'acqua antistante, secondo quanto stabilito dall'ordinanza balneare sul salvataggio a mare;
- b) vigilare sul rispetto delle norme igieniche di inquinamento ambientale;
- c) evitare situazioni di pericolo dovute al sovraffollamento delle aree demaniali, secondo le capacità di accoglienza di ogni singola spiaggia indicati dal PUL;
- d) prestare supporto ai bagnanti portatori di handicap che vogliano usufruire della passerella d'accesso all'acqua.

Il servizio dovrà essere prestato con qualsiasi condizione meteorologica salvo condizioni di pericolo per il personale e anche qualora non vi siano persone presenti sulla spiaggia.

Qualora le condizioni meteorologiche risultino tali da compromettere la sicurezza del personale operante in spiaggia, l'affidatario è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e a richiedere formale autorizzazione all'interruzione del servizio, fatta salva la possibilità di adottare, in via d'urgenza, le misure necessarie a tutela dell'incolumità del personale, con successiva tempestiva comunicazione .

Dovranno essere sempre presenti il numero di addetti non inferiore a quanto stabilito dal secondo articolo, con l'incarico di presiedere la postazione di avvistamento per svolgere il servizio di salvamento a mare nonché monitorare il rispetto delle norme igieniche e ambientali nell'arenile e nell'area demaniale circostante, supportare i bagnanti con disabilità motorie e collaborare nei casi di soccorsi.

Il servizio oggetto del presente articolo dovrà essere svolto con costanza, attenzione, diligenza, spirito di collaborazione verso il Comune e verso gli altri utenti. L'Affidatario dovrà dotarsi di apposito registro, timbrato e vidimato dall'Amministrazione, in ogni sua pagina, ove dovranno essere annotati giornalmente il nominativo del personale di servizio nella spiaggia e nella postazione, l'ora di inizio dell'attività, le condizioni meteorologiche marine in zona e lo stato di conservazione della spiaggia e del tratto demaniale di competenza.

Il servizio deve essere espletato con personale che osservi i seguenti doveri:

- rispetto degli orari di inizio e fine servizio come stabiliti dal presente capitolato;
- assunzione e mantenimento delle postazioni di vigilanza e avvistamento e delle passerelle per disabili, usufruendo dei beni immobili forniti dal Comune di Orosei di cui al quarto articolo;
- costante osservazione delle persone in acqua, in spiaggia, nelle aree demaniali limitrofe, e delle imbarcazioni in acqua (surf, kite surf e natanti in genere), avendo cura di segnalare alle autorità preposte ogni violazione delle norme e ogni atteggiamento che possa comportare pericolo per i bagnanti;
- costante ed educata attività di prevenzione al formarsi di situazioni di concreto pericolo in acqua, sulla spiaggia o sulla zona demaniale limitrofa, come il raggiungimento di un numero elevato di persone difficilmente gestibili in caso di emergenza;
- interventi di primo soccorso in caso di incidenti ed infortuni, sia in acqua che a terra, provvedendo alla successiva compilazione della scheda rilevazione incidenti come da modello allegato alla citata Ordinanza di Sicurezza Balneare;
- puntuale controllo sull'occupazione degli spazi d'acqua riservati ai bagnanti, facendo rispettare ciò ad eventuali natanti o surf;

- verificare costantemente che nello spazio antistante la torretta di avvistamento fino allo specchio acqueo sia costantemente libero transitabile e privo di ostacoli un corridoio della larghezza non inferiore a due metri;
- mantenere costantemente il contatto in radiocomunicazione tra gli addetti al servizio durante tutto il turno e durante gli spostamenti sull'arenile;
- verifica che siano costantemente rispettati gli spazi dedicati alle persone diversamente abili, quali la passerella destinata all'accesso al mare ed alla sosta, il tratto di arenile tra la stessa e la battigia, uno spazio di rispetto per sosta o manovra di metri due su ogni lato della stessa;
- verifica quotidiana delle passerelle presenti nella spiaggia libera per garantire la piena percorribilità eventualmente se necessario con pulizia dalla sabbia presente;
- intervento presso gli utenti che utilizzino materiali (quali remi, palette, maschere di vetro, pinne gonfiabili o altro) che possano rivelarsi pericolosi o d'ostacolo in dipendenza del loro uso, al fine di consigliarne un uso corretto e non pericoloso per gli altri utenti;
- in caso di temporali, far uscire dall'acqua nel più breve tempo possibile le persone al fine di evitare pericoli di folgorazione;
- vigilare che nell'arenile non vengano abbandonati rifiuti di qualsiasi genere, che comprendono anche i derivati dall'espletamento dei bisogni primari delle persone o animali domestici;
- garantire la pervietà da occupazioni varie degli accessi all'arenile;
- su richiesta dell'utente, se compatibile con il servizio di salvamento, nelle postazioni di prestare supporto al disabile durante le fasi di ingresso e uscita dal mare, esclusivamente nello spazio dedicato fornito di passerella e se il disabile è munito di carrozzina job o modello simile

Il servizio di sicurezza deve essere espletato con personale che osservi le seguenti direttive:

- pieno e totale rispetto degli orari di inizio e fine servizio;
- l'eventuale cambio del turno o sostituzione del personale deve avvenire sempre in presenza degli addetti del turno precedente e del turno successivo; al cambio turno o sostituzione, effettuare le consegne operative agli addetti del turno successivo, riportando i sospesi ed ogni informazione utile;
- indossare l'intera divisa per tutta la durata del servizio, in modo da essere identificato facilmente da tutte le persone presenti;
- presenza di radiocomunicazione tra gli addetti in turno durante il servizio. Non potranno essere effettuate comunicazioni non attinenti a chiamate d'emergenza con le apparecchiature in dotazione agli addetti al salvamento;

- issare, su indicazione dell'addetto al salvataggio con compiti di coordinatore e referente, bandiera verde , bianca o rossa secondo le condizioni meteorologiche del mare;
- obbligo di presidio continuo della postazione di soccorso;
- l'affidatario è tenuto a comunicare all'Ufficio Tecnico del Comune di Orosei ogni notizia utile circa lo stato della spiaggia, la presenza di rischi, la necessità di informativa al pubblico o la necessità di intervenire presso gli utilizzatori singoli e associativi per le problematiche afferenti all'utilizzo degli spazi d'acqua, dell'arenile e del verde demaniale limitrofo. Qualora si avvisino elementi di urgenza e di sicurezza, le comunicazioni dovranno essere anticipate telefonicamente alla Polizia Locale o agli organi statali specifici;
- l'affidatario è tenuto a formare ed aggiornare gli addetti in tema di recupero pericolante, rianimazione, traumatologia.

In caso di procedure di intervento di primo soccorso, di incidenti ed infortuni, attraverso l'intervento in acqua e il pronto soccorso a terra, il personale di servizio:

- deve provvedere alla compilazione della scheda di rilevazione incidenti;
- in caso di violazione dell'ordinanza balneare, delle norme di inquinamento ambientale, dei limiti di occupazione, il compilatore dovrà descrivere, in modo chiaro e leggibile, l'accaduto attestando il fatto, il luogo in modo circostanziato, la località, il giorno, l'ora le generalità del trasgressore e, qualora quest'ultimo fosse minorenne, le generalità dell'accompagnatore maggiorenne e la residenza;
- in presenza di situazioni di apparente gravità e comunque tali da far ritenere opportuno l'intervento di personale specializzato, allertare immediatamente gli organi Statali competenti per la tipologia di pericolo e, qualora lo si ritenesse necessario, le forze dell'ordine;

Al fine di consentire all'Ufficio di Protezione Civile un efficace coordinamento di tutti i servizi da attivare nel corso del periodo di gestione del servizio, l'affidatario è tenuto a designare un proprio incaricato con compiti di coordinamento degli addetti al servizio, che deve essere reperibile in qualsiasi momento, anche fuori dall'orario indicato al secondo articolo.

Il servizio deve essere espletato con personale che osservi i seguenti divieti:

- divieto di assunzione di comportamenti negligenti ed imprudenti;
- divieto di inizio ritardato e/ abbandono anticipato del turno di servizio;
- divieto di abbandono del turno di servizio fino al momento in cui tutti i colleghi del turno successivo abbiano preso servizio;
- divieto di delegare a terzi la mansione;
- divieto di prestare servizio senza indossare l'intera divisa;

- divieto di svolgere attività o di assumere comportamenti che distolgano l'attenzione dalla spiaggia e dalle persone in acqua, in particolare è assolutamente vietato l'utilizzo di cellulari (ad eccezione di motivazioni di servizio);
- divieto di fumare in servizio;
- divieto di consumare pasti e/o cibi durante l'orario di servizio;
- divieto di indossare la divisa in orario diverso dal proprio turno di lavoro;

È fatto espresso divieto all'affidatario, nonché al personale impiegato nel servizio, di:

- svolgere, direttamente o per conto terzi, attività di addestramento al nuoto, acquaticità, attività motorie, ludiche o ricreative, sia sull'arenile sia nello specchio acqueo interessato dal servizio;
- svolgere, direttamente o per conto terzi, attività di accompagnamento, assistenza, supporto a gare, eventi o manifestazioni, nonché mettere a disposizione istruttori o personale per finalità diverse da quelle previste dal presente appalto;
- esercitare attività commerciali di qualsiasi natura, anche in forma temporanea, ambulante, espositiva o dimostrativa;
- esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- installare, posizionare o utilizzare attrezzature, giochi o strutture non strettamente connesse al servizio oggetto dell'appalto.

I suddetti divieti si applicano per tutta la durata del servizio e in tutte le aree oggetto dell'appalto.

Art. 4- Dispositivi per lo svolgimento del servizio

L'amministrazione comunale metterà a disposizione la seguente attrezzatura:

- n. 02 Torrette in legno non coperte
- n. 02 Pattini di salvataggio con ruote e dotazioni di remi (da mantenere)
- n. 01 Baywatch
- n. 03 Salvagente anulare
- n. 02 Rulli avvolgi sagola inox completi di cima
- mq 243 Passerella per il mare in materiale termoplastico di 1 m di larghezza

La ditta aggiudicataria è tenuta a mettere a disposizione tutte le attrezzature mancanti rispetto a quanto previsto dall'ordinanza balneare vigente e dalle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia di sicurezza della balneazione.

Resta in capo all'affidatario l'obbligo di verificare e garantire, per l'intera durata del servizio, la completa dotazione, la piena efficienza e la costante funzionalità di tutte le attrezzature, dei materiali e dei dispositivi di sicurezza prescritti dalla normativa vigente, assicurandone la tempestiva sostituzione in caso di usura, danneggiamento o malfunzionamento.

L'eventuale indisponibilità, inefficienza o mancanza delle dotazioni obbligatorie costituisce inadempimento contrattuale e comporta l'applicazione delle penali previste, fatta salva ogni ulteriore responsabilità prevista dalla legge

Per il primo anno di esecuzione del servizio (stagione balneare 2026), l'aggiudicatario è tenuto a garantire la fornitura, installazione e piena funzionalità di tutte le attrezzature e dei materiali previsti dalla vigente ordinanza balneare per la terza postazione.

Le suddette dotazioni restano nella disponibilità e proprietà dell'aggiudicatario e, al termine del servizio, non saranno oggetto di cessione all'Amministrazione, dovendosi intendere il relativo costo ricompreso nel corrispettivo contrattuale a titolo di noleggio. Per le annualità successive, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni contrattuali (8.000 euro annui), il noleggio delle attrezzature e dei componenti necessari per la terza postazione.

La società affidataria dovrà procedere entro la data di inizio del servizio a sua cura e spese, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione al:

- trasporto di tutta l'attrezzatura comunale dalla sede di Sas Mancas - coordinate 40°24'47.9"N 9°43'34.8"E - dove è custodita
- posizionamento e allestimento delle postazioni in tempo utile affinché il servizio di salvamento possa iniziare il 01/06/2026, 01/06/2027 e 1/06/2028
- allestimento della terza postazione di sua competenza nel primo anno;
- allestimento della terza postazione con l'attrezzatura fornita dall'Amministrazione nelle successive annualità ;
- posizionamento sulle spiagge di Marina di Orosei e Cala Liberotto e Fuile e Mare delle passerelle fornite dall'amministrazione e custodite anche esse a Sas Mancas)

Al termine del servizio tutta l'attrezzatura dovrà essere smontata dalle postazioni e ritrasportata alla sede di Sas Mancas.

La ditta aggiudicataria è tenuta altresì a fornire tutta l'ulteriore attrezzatura necessaria, prevista nell'ordinanza balneare della capitaneria di porto e nell'ordinanza balneare della Regione Sardegna.

Dovrà essere redatto l'elenco dei beni mobili messi a disposizione del Comune di Orosei da redigersi in contraddittorio tra le parti anteriormente alla data di inizio del servizio previsto dall'articolo secondo del presente Capitolato.

Nel servizio oggetto del presente articolo si intende inclusa anche l'attività di mantenimento in perfetto stato di funzionamento e pronto all'uso delle attrezzature di salvamento, quali pattini di salvataggio, anulari, baywatch, rulli di salvataggio, cime, passerella per disabili e quant'altro sia strettamente collegato al servizio.

La società affidataria dovrà fornire personale necessario per il carico, scarico e posizionamento sulle spiagge di tutta l'attrezzatura (comprese le passerelle che verranno posizionate nelle tre spiagge) nonché il ritiro e trasporto delle passerelle all'inizio del servizio e consegna al deposito Comunale al termine del servizio o in luoghi individuati come idonei dall'ufficio competente.

Viene consentito l'impiego di idonei natanti in possesso dell'organizzazione affidataria o eventualmente dell'Amministrazione, il cui numero complessivo e tipologia dovrà essere notificato alla Capitaneria di Porto competente per territorio.

Il loro utilizzo dovrà essere sempre preventivamente e formalmente autorizzato dalla Capitaneria di Porto, salvo i casi di estrema necessità e urgenza, alla cui comunicazione "iniziale" di soccorso (che per sua natura deve giungere a conoscenza dell'Autorità Marittima per le "vie brevi"), dovrà fare seguito idonea attestazione di intervento da parte del soggetto competente che ne ha disposto l'attivazione da conformizzare successivamente dall'Autorità Marittima Competente.

Le bombole di ossigeno e i kit sanitari, conformi a quanto previsto dalla vigente ordinanza balneare, dovranno essere messi a disposizione dalla Società affidataria del servizio.

Art. 5 – Manutenzione e gestione delle attrezzature

L'appaltatore è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature, dotazioni e strutture utilizzate per l'espletamento del servizio di salvamento a mare.

Rientrano nella manutenzione ordinaria, a carico dell'appaltatore:

- pulizia quotidiana delle attrezzature e delle postazioni;
- verifica dello stato di efficienza di torrette, pattini, passerelle e dotazioni;
- sostituzione di materiali di consumo (batterie, corde, segnaletica, presidi sanitari, ecc.);
- controllo e mantenimento delle condizioni di sicurezza delle postazioni;

L'appaltatore è tenuto a provvedere tempestivamente anche alla manutenzione straordinaria, comprendente:

- riparazione o sostituzione di attrezzature danneggiate o non funzionanti;

- ripristino delle postazioni a seguito di eventi meteorologici avversi (mareggiate, vento, ecc.);
- interventi urgenti necessari a garantire la continuità e sicurezza del servizio.

Per i danneggiamenti per fatti non imputabili all'appaltatore i costi verranno riconosciuti dall'amministrazione .

Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati:

- immediatamente, in caso di situazioni che compromettono la sicurezza;
- entro 24 ore, per le altre criticità.

In caso di impossibilità di ripristino immediato, l'appaltatore deve adottare soluzioni temporanee idonee a garantire la continuità del servizio.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante:

- eventuali danni rilevati;
- situazioni di pericolo;
- necessità di interventi rilevanti o sostituzioni straordinarie.

L'appaltatore risponde:

- del corretto stato di conservazione e funzionamento delle attrezzature;
- di eventuali danni a persone o cose derivanti da carenze manutentive;
- del mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Delle attrezzature fornite dalla Stazione Appaltante:

- l'appaltatore ne assume la custodia e la responsabilità;
- è tenuto alla manutenzione ordinaria e al corretto utilizzo;
- deve restituirle a fine servizio in buono stato, salvo il normale deterioramento d'uso.

In caso di danneggiamenti, deterioramenti o perdite di attrezzature e strutture derivanti da cause non imputabili all'appaltatore, quali a titolo esemplificativo:

- eventi meteorologici eccezionali (mareggiate, forti venti, precipitazioni intense);
- atti vandalici o fatti imputabili a terzi;
- cause di forza maggiore;

i relativi costi di ripristino, sostituzione o riparazione saranno riconosciuti dalla Stazione Appaltante, previa:

- verifica tecnica dell'accaduto;
- accertamento della non imputabilità all'appaltatore;

- autorizzazione preventiva all'intervento, salvo i casi di urgenza.

In caso di interventi urgenti necessari a garantire la sicurezza del servizio, l'appaltatore è autorizzato ad intervenire immediatamente, dandone tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante, che provvederà al riconoscimento dei costi sostenuti, purché congrui e documentati.

Non saranno riconosciuti i costi derivanti da:

- carenze manutentive;
- uso improprio delle attrezzature;
- negligenza o inosservanza delle disposizioni contrattuali.

Art. 6– Requisiti e abbigliamento del personale addetto al servizio

Il personale di servizio dovrà essere in possesso della specifica abilitazione al servizio come previsto dall'ordinanza balneare vigente della capitaneria di Olbia.

Durante il servizio tutti gli addetti dovranno portare: un tesserino di riconoscimento, in modo tale che lo stesso sia chiaramente ed immediatamente leggibile, anche al fine di consentire l'identificazione dello stesso, un fischietto e tutti i dispositivi di protezione individuale eventualmente richiesti per le operazioni ordinarie o straordinarie.

Al fine di permetterne un immediato riconoscimento del personale di salvamento in servizio in spiaggia, il personale dovrà indossare sempre la divisa consistente in una maglietta o canottiera rosse con la scritta atta ad individuare l'Amministrazione committente (scritta: COMUNE DI OROSEI – SALVATAGGIO).

Durante lo svolgimento del servizio di salvamento a mare, la divisa degli operatori di turno dovrà essere conforme alle prescrizioni di legge.

Art7 – Obblighi e oneri a carico del soggetto affidatario del servizio

Il soggetto affidatario del servizio deve:

- Depositare al Comune di Orosei, prima dell'attivazione del servizio, l'elenco degli operatori che espletteranno il servizio con copia dei brevetti di bagnino e delle patenti nautiche e, successivamente, a consegnare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dello stesso. Il responsabile incaricato dovrà mettere a disposizione in qualsiasi momento dell'Ufficio comunale il registro delle presenze giornaliere e le relazioni di servizio;
- Garantire l'osservanza delle norme di sicurezza e provvedere, a proprio carico e sotto la propria responsabilità, alle spese occorrenti e a tutte le opere necessarie per garantire in

totale sicurezza ed in ossequi alle vigenti disposizioni di legge (DLgs n. 81/2008), l'esercizio delle prestazioni, esonerando il Comune di Orosei da ogni e qualsiasi responsabilità;

- Garantire che l'attività dei Bagnini di Salvataggio non si limiti solo all'azione di soccorso dei bagnanti, ma anche a quella di controllo finalizzata alla prevenzione degli incidenti in spiaggia ed in mare che potrebbero essere causati da comportamenti errati; essi dovranno, pertanto, sorvegliare attentamente gli arenili e gli specchi d'acqua, dissuadendo le persone, per quanto è nelle loro possibilità, a non avventurarsi in acqua in giornate con avverse condizioni meteo-marine o dopo aver mangiato;
- Pretendere che Bagnini di Salvataggio tengano, durante il servizio, un comportamento consono al ruolo rivestito, improntato al decoro ed alla buona educazione; che prestino massima attenzione alle legittime esigenze dei bagnanti, senza pertanto contravvenire in alcun modo a quanto prescritto nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto o a quanto prescritto nel presente capitolato;
- Operare con diligenza, evitando di creare disservizi legati all'impiego degli addetti al salvamento, provvedendo, se necessario, ad una loro diversa dislocazione in funzione delle caratteristiche e della complessità operativa del servizio, comunicandolo per iscritto tempestivamente all'ufficio tecnico;
- Provvedere agli oneri relativi alla realizzazione, impiego, attivazione, riparazione delle tessere di riconoscimento, attivazione dei numeri di cellulare per ogni postazione di salvamento operanti sul territorio da comunicare anche al Centro Operativo comunale di protezione Civile.

Art.8- Sicurezza sul lavoro e gestione dei rischi

L'affidatario è tenuto al pieno rispetto di tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., assumendo ogni responsabilità in ordine alla tutela della salute e dell'incolumità del personale impiegato nel servizio.

L'affidatario dovrà:

- redigere e mantenere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo alle attività svolte;
- garantire la formazione, informazione e addestramento del personale;
- fornire i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari;
- assicurare la presenza di personale idoneo sotto il profilo sanitario e professionale.

L'affidatario dovrà valutare e gestire in modo puntuale i rischi connessi al servizio di salvamento a mare, tra cui, a titolo esemplificativo:

- rischio annegamento e interventi in acqua;
- rischio da condizioni meteo-marine avverse (vento, mareggiate, fulmini);
- rischio da esposizione prolungata al sole e colpi di calore;
- rischio da movimentazione manuale di carichi (attrezzature, passerelle);
- rischio da utilizzo di attrezzature di soccorso (DAE, bombole ossigeno);
- rischio interferenze con utenti, natanti, surf, kite;
- rischio biologico e sanitario (contatto con feriti).

Non si rilevano interferenze tra il personale dell'appaltatore e quello dell'Amministrazione o di altri soggetti operanti sull'arenile e pertanto non si procederà alla redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Prima dell'avvio del servizio, l'affidatario dovrà trasmettere:

- un piano operativo di sicurezza del servizio, contenente:
 - organizzazione del servizio;
 - gestione emergenze;
 - procedure di primo soccorso;
 - utilizzo attrezzature;
 - protocolli meteo avverso.

L'affidatario è responsabile:

- del rispetto della normativa sulla sicurezza;
- di eventuali infortuni derivanti da:
 - carenze organizzative
 - mancata formazione
 - mancato utilizzo DPI

L'Amministrazione resta esonerata da responsabilità per fatti imputabili all'affidatario.

Art. 9– Referente dell'appalto e coordinatore/i del servizio di salvamento

Alla data di consegna del servizio dovrà essere comunicato il nominativo con relativi recapiti del referente dell'appalto che coordinerà il servizio. Ogni eventuale variazione del nominativo e del recapito dovrà essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

Art. 10 – Consegna del servizio

L'appaltatore dopo l'aggiudicazione deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" nelle forme previste nel D.Lgs 36/2023 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia

da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il Comune di Orosei ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Comune di Orosei inoltre può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

L'Amministrazione darà avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi del comma 8 dell'art. 17 del Codice, durante il termine dilatorio di cui al comma 3 dell'art 18 e durante il periodo di sospensione del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 4 dello stesso art. 18.

Art. 11 – Modalità di pagamento delle prestazioni

Il pagamento del corrispettivo avverrà, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio e previa acquisizione del DURC, con cadenza mensile.

La fattura (ai sensi ai sensi della Legge 89/2014 di conversione del D.L. n. 66/2014, pubblicata sulla G.U. n. 143 del 23/06/2014) relativa al suddetto servizio dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità elettronica, con il formato di cui al D.M. 55/2013 e recante firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto

delegato. L'Ente procederà al pagamento della sola fattura pervenuta in tale modalità e restituendo al mittente quelle difformi emesse in violazione di legge.

La fattura dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

Denominazione Ente: Comune di OROSEI

Codice Univoco Ufficio: UVKZ7T

Codice Fiscale: 00134670918

Sede: Via Santa Veronica, 5

Indirizzo P.E.C.: protocollo@pec.comuneorosei.it

CIG Codice identificativo gara, numero dell'impegno di spesa che sarà comunicato dall'Amministrazione.

Il Contraente assume, con la sottoscrizione del presente Capitolato e dei documenti di gara, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.

Art. 12 – Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e nel rispetto dei principi di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto, compatibilmente con la propria organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative del servizio, ad assorbire prioritariamente il personale già impiegato nel servizio di salvamento a mare nella precedente gestione.

L'aggiudicatario è altresì tenuto a:

1. garantire condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo applicato che è il CNLL del Turismo ;
2. rispettare tutte le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva.

La presente clausola non comporta l'automatica instaurazione di rapporti di lavoro subordinato né costituisce vincolo assoluto all'assunzione, ma rappresenta obbligo di priorità nella valutazione del personale già impiegato, nel rispetto della libertà di iniziativa economica dell'impresa e della normativa vigente.

Art. 13 – Livelli di servizio e indicatori di qualità

Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio di salvamento a mare, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto dei seguenti livelli minimi di servizio (SLA), che costituiscono obblighi contrattuali verificabili.

1. Tempi di intervento

Il tempo massimo di intervento in caso di emergenza in acqua non dovrà superare:

- 2 minuti dalla segnalazione per eventi entro l'area di competenza visiva diretta;
- 3 minuti per eventi al limite dell'area di sorveglianza.

Indicatore: % interventi entro tempo standard $\geq 95\%$

2. Copertura visiva e presidio

- Deve essere garantita la copertura visiva continua dell'intero tratto di spiaggia assegnato;
- È obbligatorio il presidio costante della postazione il numero di assistenti bagnanti previsti nel secondo articolo per fascia oraria ;
- Non sono ammessi "vuoti di vigilanza".

Indicatore:

- % tempo di copertura effettiva $\geq 100\%$
- n. segnalazioni di mancato presidio = 0

3. Continuità del servizio

- Il servizio deve essere erogato senza interruzioni durante l'orario previsto;
- Eventuali sospensioni sono ammesse solo nei casi previsti (meteo avverso, sicurezza).

Indicatore: % giornate con servizio completo $\geq 100\%$

4. Efficienza delle attrezzature

Tutte le attrezzature devono essere:

- funzionanti
- immediatamente disponibili all'uso

Indicatori:

- % attrezzature funzionanti $\geq 100\%$
- tempo di ripristino guasti:

1. immediato per attrezzature critiche (salvagenti, DAE)

2. max 24 ore per altre dotazioni

5. Presenza e regolarità del personale

- Presenza continuativa del personale previsto;
- Sostituzioni immediate in caso di assenza.

Indicatori:

- % turni coperti $\geq 100\%$
- n. assenze non sostituite = 0

6. Sicurezza e prevenzione

- Attività attiva di prevenzione (avvisi ai bagnanti, controllo comportamenti);
- Corretta esposizione delle bandiere.

Indicatori:

- n. segnalazioni di mancata prevenzione = 0
- corretto utilizzo segnaletica $\geq 100\%$

Il mancato rispetto degli SLA sopra indicati costituisce inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione delle penali previste all'articolo 12.

Art. 14– Penali

Nel caso in cui il servizio non fosse prestato nei termini stabiliti dal presente capitolato, dai documenti di gara e dall'ordinanza della Capitaneria di Olbia vigente la società affidataria del servizio, oltre ad ovviare alle infrazioni contestate nel termine stabilito, sarà passibile di sanzioni pecuniarie, da applicarsi con provvedimento del Responsabile dell'area Tecnica.

La penale viene fissata in € 500,00 per ogni giorno in cui il servizio non venga garantito nei termini fissati stabiliti dal presente capitolato, dai documenti di gara e dall'ordinanza della Capitaneria di vigente.

Ferma restando la penale generale di euro 500,00 per ogni giorno in cui il servizio non venga garantito nei termini fissati, la Stazione Appaltante potrà applicare, in relazione alla gravità dell'inadempimento, anche le seguenti penali specifiche alternative a quella generale:

- euro 300,00 per assenza ingiustificata dell'assistente bagnanti rispetto al turno assegnato;

- euro 150,00 per ritardo nell'apertura della postazione o per apertura con dotazioni incomplete;
- euro 200,00 per mancato mantenimento in efficienza delle attrezzature obbligatorie;
- euro 150 per violazione da parte del personale dei divieti contenuti nell'art. 5 del presente capitolato
- euro 200,00 per omessa o tardiva trasmissione dei report e delle comunicazioni dovute.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. La società affidataria del servizio, nei tre giorni dalla data di notifica dell'addebito, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il Responsabile del Servizio Comunale preposto.

In caso di inadempienze particolarmente gravi, tali da compromettere la funzionalità degli interventi, di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, di verificata e reiterata inadeguatezza del referente impiegato relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, il responsabile di procedimento procederà a diffidare l'aggiudicataria ad adempiere entro congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà risolto.

Art. 15 Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, il contratto è soggetto a revisione dei prezzi al verificarsi di variazioni dei costi tali da incidere sull'equilibrio economico dell'appalto. La revisione dei prezzi è ammessa qualora si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo del servizio, determinata sulla base di:

- variazioni dei costi del lavoro, con riferimento ai rinnovi del Contratto Collettivo Nazionale applicato (CCNL Turismo o equivalente);
- variazioni dei costi dei servizi, delle forniture e delle attrezzature necessarie all'esecuzione del servizio;
- variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo (FOI) o altri indici ufficiali applicabili al settore.

La revisione è riconosciuta nella misura dell'80% della variazione eccedente il 5%, calcolata sull'importo contrattuale.

La revisione non è riconosciuta nel primo anno dell'appalto .

Art. 16 – Coperture assicurative

L'affidatario è obbligato a stipulare e mantenere in vigore, per tutta la durata del contratto, idonee polizze assicurative a copertura dei rischi connessi all'esecuzione del servizio.

1. Responsabilità civile verso terzi (RCT)

L'affidatario deve stipulare una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con i seguenti massimali minimi:

- € 2.500.000,00 per sinistro
- € 2.000.000,00 per persona
- € 1.000.000,00 per danni a cose o animali

La polizza deve coprire, a titolo esemplificativo:

- danni a utenti/bagnanti durante il servizio;
- danni derivanti da attività di salvamento e primo soccorso;
- danni causati da attrezzature (torrette, pattini, passerelle, ecc.);
- danni derivanti da omessa vigilanza o errore operativo;
- danni da organizzazione del servizio.

2. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

L'affidatario deve stipulare una polizza di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con i seguenti massimali minimi:

- € 2.000.000,00 per sinistro
- € 1.500.000,00 per prestatore di lavoro

La copertura deve comprendere:

- infortuni sul lavoro non coperti da INAIL;
- responsabilità per violazioni normative in materia di sicurezza;
- danni subiti dal personale durante le attività operative.

Le polizze dovranno espressamente prevedere:

copertura per attività di salvamento a mare e primo soccorso;

copertura per utilizzo di:

1. DAE
2. bombole ossigeno
3. natanti

4. estensione a danni cagionati da personale dipendente e collaboratori;
5. rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

Le polizze devono essere attive prima dell'avvio del servizio;

copia delle polizze dovrà essere trasmessa all'Amministrazione;

eventuali scoperti/franchigie restano a carico dell'affidatario.

La stipula delle polizze:

1. non limita la responsabilità dell'affidatario;
2. non esonera dall'obbligo di risarcimento di eventuali danni eccedenti i massimali

Art. 17 – Subappalto

È vietata la cessione del contratto, a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni previste dal D.Lgs. 36/2023, previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Non è ammesso il subappalto delle prestazioni principali, individuate nelle seguenti attività essenziali del servizio:

- presidio e gestione delle postazioni di salvamento a mare;
- sorveglianza e assistenza alla balneazione;
- coordinamento operativo del servizio;
- gestione delle emergenze e attività di primo soccorso;
- verifica delle condizioni di sicurezza della spiaggia.

È consentito il subappalto delle sole prestazioni secondarie e accessorie, quali forniture, manutenzioni e servizi logistici, previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Resta in ogni caso in capo all'aggiudicatario la piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione del servizio.

Il ricorso al subappalto in assenza di autorizzazione, ovvero in violazione dei limiti stabiliti, comporta la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno e l'escussione della garanzia definitiva.

Art. 18 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dall'art. 120, co. 12 e allegato II.14, articolo 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all'Amministrazione e da questa accettato.

Art. 19 – Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per la cooperativa aggiudicataria, qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- reiterata o grave violazione degli obblighi previsti nel presente capitolato;
- interruzione ingiustificata del servizio protratta per oltre 3 giorni;
- ritardo nel pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi nei confronti dei propri dipendenti, tale da incidere sulla qualità delle prestazioni e sulla puntualità nella esecuzione degli interventi richiesti;
- gravi irregolarità o negligenze nell'esecuzione della gestione del servizio;
- violazione del Patto di integrità e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013);
- violazione delle disposizioni previste nell'art. 14 in merito a subappalto;
- sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

In caso di risoluzione del contratto, alla società affidataria del servizio sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente espletato, con deduzione dell'ammontare delle penali eventualmente già maturate al momento della risoluzione e restando comunque salva ogni ragione ed azione per rivalsa di danni che siano conseguenza di inadempimento degli impegni contrattuali assunti dall'aggiudicataria.

Art. 20 – Recesso del contratto

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente Contratto, con preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni da comunicarsi al Contraente a mezzo Posta Elettronica Certificata. Decorso il suddetto termine di preavviso, il Contraente è obbligato a cessare l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l'Amministrazione.

Art. 21 – Verifiche e controlli

I competenti uffici comunali e il DEC del servizio potranno in ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo, controllare e verificare il buon andamento del servizio, promuovendo indagini conoscitive sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate, con particolare riferimento alla qualità delle prestazioni e dalla migliore utilizzazione delle risorse, verificando l'ottemperanza di tutte le norme previste nel presente capitolato.

Art. 22– Foro competente

Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in ordine all'esecuzione del presente contratto è quello territoriale di Nuoro. È esclusa la clausola arbitrale.

Art. 23 – Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali (segreteria, bolli, imposta di registrazione) saranno a carico della ditta aggiudicataria.

È fatta salva qualsiasi esenzione e/o agevolazione fiscale o di altro genere disposta dalla legge.

Art. 24– Tutela dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dal Comune di Orosei è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Ente, individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in

ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;

Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune di Orosei nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;

per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Orosei.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Orosei.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD – DPO) per il Comune di Orosei è la Dasein srl, attraverso il soggetto individuato nel dott. Giovanni Maria Sanna, email sanna.dpo@dasein.it .

Art. 25 – Rinvio a norme e regolamenti

La partecipazione alla procedura di gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel presente capitolato. Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente capitolato, si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale.

Il Responsabile Area Tecnica
f.to ing. Silvia Esca